

Gian Savino Pene Vidari

# Storia del diritto in età contemporanea

*con revisioni ed integrazioni di*

Caterina Bonzo, Paola Casana, Valerio Gigliotti



SECONDA EDIZIONE



**Giappichelli**

# I

## DALL'ANTICO REGIME AL NUOVO ORDINAMENTO

SOMMARIO: 1. Dal passato al presente. – 2. Il sistema politico precedente. – 3. Il secolare sistema giuridico anteriore ai codici. – 4. I diritti dell'uomo e l'eguaglianza civile: costituzioni e codici.

### 1. *Dal passato al presente*

Nel millenario arco di tempo della storia giuridica, poco più di due secoli fa alcuni mutamenti sono stati di particolare rilievo ed hanno modificato profondamente le caratteristiche del sistema giuridico del tempo. Si tratta di innovazioni, che hanno caratterizzato il diritto all'inizio della cosiddetta età contemporanea ed hanno comportato cambiamenti, che sono giunti sino ai giorni nostri.

Dal punto di vista formale delle fonti del diritto è iniziato il periodo sia di una "costituzione" scritta alla base dell'organizzazione dello Stato, sia dell'adozione di "codici" in alcuni dei principali settori del diritto. Dal punto di vista sostanziale, fra le notevoli ed importanti novità si possono ricordare il riconoscimento dei diritti innati, la necessità di 'garanzie' per i diritti individuali, la rappresentanza politica, l'eguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge, una precisa divisione dei pubblici poteri, una nuova organizzazione delle fonti del diritto, la vigenza generale ed esclusiva della legge dello Stato.

È quanto nel complesso si trova ancora – con altri elementi – nel nostro attuale ordinamento. Si tratta quindi di momenti importanti, sui quali la storia giuridica può dare un contributo non irrilevante per la ricostruzione di scelte ancor oggi operanti. Siamo ormai abituati a vivere con una costituzione scritta a base dell'ordinamento e con dei codici, anche se riguardo a questi ultimi percepiamo un progressivo logoramento della situazione esistente. Ciò dura nei diversi Stati da circa due secoli: le prime "dichiarazioni dei di-

ritti” e le prime carte costituzionali sono state adottate negli Stati Uniti d’America ed in Francia alla fine del sec. XVIII, i primi codici nella Francia rivoluzionaria e napoleonica tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Per un periodo molto maggiore in precedenza la situazione è stata del tutto diversa: pare quindi opportuno sintetizzare – e ribadire – rapidamente gli elementi salienti dei punti di partenza, cioè di quello che in Europa sul piano istituzionale è stato detto l’“ancien régime” e che nell’Europa continentale riguardo alle fonti del diritto è stato denominato il periodo del “diritto comune”.

## *2. Il sistema politico precedente*

Il sistema politico anteriore, detto in seguito dell’“ancien régime” si basava sul cosiddetto principio del privilegio, opposto a quello odierno dell’eguaglianza formale di tutti di fronte alla legge. Non esistevano diritti precostituiti da parte del singolo individuo; essi potevano derivargli solo da concessioni, effettuate dal sovrano a lui o al raggruppamento di cui faceva parte: le “libertà” (così, spesso, erano detti i “privilegi”) provenivano infatti per lo più al singolo non di per sé, ma dalla sua appartenenza ad un determinato ceto, comune, corporazione, gruppo, che avevano via via ottenuto quel certo “privilegio”.

Tra medioevo ed età moderna il capo dello Stato (re, duca, ecc.) era spesso a sua volta limitato nel suo potere dai cosiddetti “ceti privilegiati”, cioè dai nobili, dagli ecclesiastici e dai “burgenses” (i cittadini dei comuni direttamente dipendenti dal principe), componenti dei “tre ordini” o “tre stati”, che attraverso la partecipazione al “parlamento” tendevano generalmente a condizionarne o limitarne le decisioni, specie dal punto di vista finanziario. Il principe in età moderna tende a porsi poi progressivamente come sovrano assoluto ed a comprimere o ridurre i vantaggi dei ceti privilegiati, a favore del suo stesso potere. Ciò non impedisce però che ci si trovi pur sempre in regime di privilegio: la differenza sta nel fatto che il “privilegio” in precedenza era conseguenza di un più limitato potere del principe per condizionamenti operati dai tre “stati”, mentre in seguito è dovuto unicamente al benvolere discrezionale ed assoluto del sovrano.

Il principio del privilegio può avere a sua volta una sua logica: come è ingiusto trattare in modo diverso due eguali, così è altrettanto ingiusta la parità di trattamento per due situazioni diverse. Ma coloro che godevano di privilegi nel periodo dell’“ancien régime” si trovavano sempre proprio in una condizione tale, che li giustificasse? Non si può di per sé escludere che que-

sto sia avvenuto. Alcune volte nei secoli anteriori ciò poteva essersi verificato, ma in età moderna tali privilegi non si basavano per lo più su una vera esistenza di prestazioni particolari che li legittimassero ... se non per la protrazione di posizioni di fatto o economiche di favore. Si capisce allora il crescente disagio nel vederli applicati e quindi la critica verso di essi, nonché le proposte di abolizione o modificazione che a più riprese – e non solo nell'ambiente dell'illuminismo giuridico – si sono levate nel corso del sec. XVIII.

Nel medioevo il singolo individuo trovava quindi protezione, aiuto e “privilegi” nell'appartenenza ai “corpi intermedi”, cioè ad un determinato ceto o ad un certo raggruppamento sociale: tanto più questo era elevato e potente, tanto più il singolo godeva – come gli altri suoi pari – di privilegi. A sua volta il principe non poteva ignorare tali situazioni, perché era proprio su queste, e grazie a queste, che sosteneva – anche da un punto di vista politico, militare e finanziario – il suo potere.

In età moderna questa situazione è venuta progressivamente modificandosi col formarsi nell'Europa occidentale dello “Stato moderno”. Si tratta di un processo lungo e complesso, tortuoso e diverso nelle diverse zone, a volte incerto e incompiuto, ma comunque tipico dei secc. XVI-XVIII. Il principe rafforza se stesso, riduce o comprime il pluralismo dei centri di potere intermedi e tende ad affermare un proprio potere unitario, che aspira all'assolutezza, anche se non sempre riesce a giungervi. Lo “Stato moderno” è, in effetti, lo Stato dei nostri giorni: popolazione, territorio, sovranità. Ciò, dopo che si è spersonalizzata la figura del principe “sovrano”; ma, storicamente, alla attuale sovranità dello Stato si giunge passando tramite la persona fisica del principe-sovrano. Mentre in precedenza i “privilegi” dei diversi “corpi intermedi” (e, di conseguenza, dei singoli che ne facevano parte) derivavano dai condizionamenti che questi imponevano ad un principe dai limitati mezzi (legislativi, coercitivi, militari, finanziari ...), quando quest'ultimo riesce ad imporre l'assolutezza del suo potere e non subisce i condizionamenti anteriori, il “privilegio” finisce col dipendere ormai solo dal ‘beneplacito’ principesco ... In tal modo nessuna “libertà” (cioè privilegio) e quindi nessun diritto è garantito, neppure quelli un tempo assicurati dall'esistenza pluralistica di centri intermedi di potere (corporazioni, nobiltà, clero, ecc.), che sono andati riducendosi ampiamente: il singolo è semplicemente “suddito” del suo principe assoluto.

L'insostenibilità di questa situazione, anche per gli stessi membri dei ceti privilegiati, porta nel sec. XVIII a sottolineare la necessità di tutela di “diritti” essenziali, innati per l'uomo, tipici di ogni individuo, nei confronti di chi detiene il potere: questo potere al momento è assoluto, nelle mani di uno solo. Filosofi, giuristi, moralisti o politologi ne individuano i limiti via via ed in

modo un po' fumoso nelle consuetudini del regno, nella "natura" o nei precetti divini, ma in effetti essi risultano circoscritti solo dai rapporti di forza della realtà politica contingente. Il problema dei limiti non è però da poco e nel Settecento acquista una dimensione tale, che alla fine del secolo non può essere eluso: è una delle basi di partenza del costituzionalismo moderno.

### *3. Il secolare sistema giuridico anteriore ai codici*

Il sistema giuridico dell'Europa continentale anteriore ai codici è quello cosiddetto dello "ius comune", che affonda le sue radici nel basso medioevo e dura per secoli. Esso si basa sul "corpus iuris civilis" giustiniano e sul "corpus iuris canonici" nell'interpretazione datane dai giuristi. Questa interpretazione utilizza le fonti giustiniane e canoniche per costruire il cosiddetto "sistema del diritto comune", che si è diffuso in tutta l'Europa continentale (ambiente anglosassone escluso) ed è stato alla base dei vari ordinamenti giuridici sino all'avvento dei codici, dal basso medioevo sino alla fine dell'età moderna. In tale generale sistema europeo – in posizione peraltro culturalmente subordinata – si colloca poi via via lo "ius proprium" locale, sia dei singoli territori (sviluppatosi dalla legislazione dei singoli comuni sino alla progressiva affermazione di quella principesca) sia dei vari gruppi privilegiati (nobili, ecclesiastici, mercanti, ecc., con il proprio diritto 'speciale', cioè feudale, canonico, commerciale ...).

Alle origini del sistema del diritto comune si trova la rinascita culturale del sec. XI, che ha portato al rifiorire degli studi e della scienza giuridica ed al rinnovamento del diritto, il cui emblema è la "scuola dei glossatori", iniziata alla fine del sec. XI a Bologna da Irnerio e proseguita dai suoi quattro allievi Bulgaro, Martino, Iacopo ed Ugo (i quattro "dottori" bolognesi chiamati dall'imperatore Federico Barbarossa a Roncaglia nel 1158 per dirimere le controversie con i comuni). Con tale scuola rifiorisce nel basso medioevo la scienza giuridica: affluiscono ad essa "universitates" di studenti di ogni parte d'Europa, per acquisire il nuovo metodo di conoscenza e di interpretazione del diritto. Di qui prende avvio la "Università" medievale e moderna, centro del livello più elevato delle conoscenze e del loro insegnamento.

Irnerio ha riscoperto e commentato le quattro raccolte di diritto romano fatte redigere nel sec. VI dall'imperatore bizantino Giustiniano: il Digesto o Pandette (raccolta organica di passi dei giuristi romani circa i diversi istituti giuridici, che per la raffinatezza delle opinioni espresse era stata trascurata nell'alto medioevo), il Codice (compilazione per argomenti di frammenti della legislazione romana), le Istituzioni (manuale elementare, per gli studenti, dei

principali concetti giuridici fatto redigere a similitudine di quello del giurista Gaio e rimasto anche nella tradizione romanistica altomedievale), le “Novelle” (leggi o “costituzioni” imperiali emanate da Giustiniano dopo la compilazione del Codice). Questo imponente complesso di norme, usualmente individuato come “*corpus iuris civilis*”, è stato illustrato dai “doctores” (cioè “docenti”) di Bologna tramite la lettura e l’analisi esegetica dei singoli frammenti riportati dalle raccolte giustinianee: i punti essenziali di tale insegnamento sono stati annotati a margine dei testi commentati con sintetiche glosse, per cui si è parlato – e si parla – di “scuola dei glossatori”. Verso la metà del Duecento, cioè dopo circa un secolo e mezzo di elaborazione scientifica e di insegnamento universitario, di fronte alla varietà e pluralità delle glosse via via redatte, un “maestro” della scuola bolognese, Accursio, procedette ad un paziente lavoro di coordinamento di tale materiale e compilò la “Glossa accursiana” o “Magna Glossa”, che affiancò in modo organico tutto il “*corpus iuris civilis*” e da allora sino al sec. XVIII fu sempre riportata (prima nei manoscritti, poi a stampa) con il testo giustiniano. La Glossa accursiana ha acquisito ben presto un prestigio tale, da avere lo stesso valore dei singoli frammenti del diritto romano: è attraverso l’interpretazione del giurista medievale che questo è stato utilizzato.

Con la “scuola di Bologna” è ripreso lo studio scientifico del diritto. Oltre alle “glosse” essa è venuta utilizzando altri metodi di studio (“questiones”, “*distinctiones*”, “*summe*” ecc., sino a piccoli “*tractatus*”), che i giuristi successivi hanno ampliato. In specie, la posteriore “scuola dei commentatori” (secc. XIV-XV), in cui spiccano i nomi di Bartolo da Sassoferrato e di Baldo degli Ubaldi, ha saputo offrire con i propri “commentaria” (alle parti del “*corpus iuris civilis*”) e “*tractatus*” (su specifici argomenti) una costruzione organica e scientifica del diritto del tempo, estesasi via via come “comune” a tutta l’Europa continentale. Si tratta di un diritto “giurisprudenziale”, nel quale rilevante è l’opinione e l’interpretazione dei giuristi, attenti ad elaborare i concetti e gli elementi caratterizzanti degli istituti giuridici: la legislazione dell’epoca è al massimo marginale, quando non è inesistente. Le conoscenze ed i concetti, i metodi interpretativi e di studio sono acquisiti solo tramite l’insegnamento universitario. Da Bologna questo si diffonde via via in tutta Europa, per iniziativa di docenti (Padova, Montpellier ...) o per decisione di principi (Napoli, Pavia ...).

Nel frattempo è venuto formandosi gradatamente il “*corpus iuris canonici*”. A Bologna, poco prima della metà del sec. XII (cioè nello stesso tempo in cui si stava affermando in città la “scuola dei glossatori”) un monaco, Graziano, ha riunito in una compilazione organica quanto gli appariva costituire la normativa (“canoni”) della Chiesa: decisioni di concili, lettere papali,

opinioni patristiche ed altre fonti, con il proposito di offrirne una raccolta coordinata per argomenti. Si trattava di un'opera non facile, a cui il monaco Graziano diede il significativo (ed augurale) titolo di "Concordia discordantium canonum", inserendo pure – ove lo reputava necessario – alcune sue frasi (i "dicta Gratiani") di coordinamento fra i diversi passi riportati. Questa raccolta, senza dubbio privata, incontrò vivo successo: accolta come ufficiale dalla Chiesa nella sua interezza (anche coi "dicta"), è stata per lo più detta "Decretum Gratiani" ed è la prima parte di quello che sarà poi il "corpus iuris canonici". Poco meno di un secolo dopo, il pontefice Gregorio IX vi unì i cinque libri delle sue "Decretales", pubblicati ufficialmente nel 1234, in cui comprese pure canoni non inseriti da Graziano nella sua raccolta, oltre a disposizioni a questa successive: si parla perciò anche di "Liber Extra". Ai cinque libri di tale compilazione il papa Bonifacio VIII nel 1298 aggiunse un "Liber Sextus". Sono queste le tre raccolte più importanti, o più corpose. Ad esse furono poi aggiunte le "Clementine" (una ulteriore, non ampia, raccolta effettuata da papa Clemente V nel 1314) e le "Extravagantes", sia di papa Giovanni XXII sia "communes". Tutto questo complesso di norme (o "canoni") ha preso coi secc. XV-XVI il nome di "corpus iuris canonici" ed è rimasto in vigore nell'ordinamento della Chiesa cattolica fino al 1917.

Anche le raccolte del diritto canonico sono state ben presto studiate ed "interpretate" dai giuristi esperti del settore (gli studiosi del "Decretum" furono detti Decretisti, quelli delle "Decretales", Decretalisti). A margine di ciascuna di tali fonti si è affermata una "Glossa ordinaria", che apparirà poi nelle edizioni a stampa. Mentre inizialmente i giuristi "civilisti" trascurarono (per un certo senso di inopportuna superiorità) lo studio del diritto canonico, col sec. XIV questa limitazione cadde: Baldo degli Ubaldi, ad esempio, è sia civilista che canonista. Nelle Università gli studenti seguivano i corsi di docenti di entrambi i diritti e si laureavano "in utroque iure". Il "diritto comune" è venuto così comprendendo il diritto sia "civile" che "canonico".

Per la determinazione delle regole di questo "diritto comune" un ruolo fondamentale e decisivo rivestiva la "interpretazione" del giurista (la "interpretatio" dell'epoca era molto di più della attuale nostra "interpretazione", sia sul piano dei contenuti che su quello dell'estensione). Le norme del diritto giustiniano o del diritto canonico avevano quel significato o quel rilievo, che ad esse avevano dato o venivano dando i giuristi: quello che aveva valore non era tanto la lettera del testo normativo, quanto piuttosto l'interpretazione che di essa dava la dottrina del tempo.

Tale interpretazione aveva indubbiamente dei punti certi e sicuri, in cui si formava una "communis opinio". Col tempo, col modificarsi delle condizioni in cui i giuristi operavano, col sovrapporsi di opinioni dottrinarie ad altre,

con l'estendersi dei sistemi interpretativi e della dottrina giuridica non sempre fu però facile trovare certezze ed omogeneità nei principi giuridici da utilizzare. In età moderna la pluralità di opinioni dottrinarie comportò anche incertezza e confusione nel sistema. Si cercò di ovviare a ciò riconoscendo un'autorità dottrinarie superiore ad alcuni giuristi determinati di particolare fama (ad es. Bartolo) oppure attribuendo in un certo Stato al supremo tribunale locale il compito di fissare i principi vincolanti anche per i casi successivi. Si trattò però solo di palliativi: la stessa creatività della dottrina giuridica, che aveva la funzione di aggiornare e adeguare l'ordinamento, finì nel corso dei secoli per causare con la pluralità delle sue opinioni troppe incertezze ed oscurità. Contemporaneamente l'estendersi della legislazione principesca contribuì a complicare il sistema, che spesso quindi fu attaccato in età moderna per la sua inaffidabilità dal punto di vista della certezza e della chiarezza normativa.

Nel Settecento a queste critiche dei pratici si unirono le contestazioni della cultura illuministica, che considerò il sistema esistente irrazionale, ingiusto e privo di vero fondamento e che richiese pertanto che fosse cambiato integralmente. I tentativi di aggiornamento e di modificazione furono vari, ma non pervennero per lo più a valide soluzioni operative: solo con i codici si giungerà a voltare pagina ed a cambiare sistema.

#### *4. I diritti dell'uomo e l'eguaglianza civile: costituzioni e codici*

L'illuminismo settecentesco indusse sia il giurista che l'uomo di cultura ad interrogarsi molto più a fondo e diffusamente sull'essenza del diritto e della giustizia, sulle caratteristiche dell'ordinamento giuridico, sulle esigenze della vita associata e sulla posizione dell'uomo di fronte alla società ed all'organizzazione del 'potere': sono venuti emergendo progressivamente quei principi, che hanno portato nel giro di nemmeno un secolo (rispetto al lungo decorso dei secoli anteriori) alle prime carte costituzionali ed ai codici. Sia le une che gli altri sono infatti nel complesso il frutto di innovazioni maturate con la fine del Settecento, nell'arco ridotto di qualche decennio: è stata un'accelerazione molto rapida della storia giuridica, rispetto al quasi completo e secolare immobilismo precedente.

Esistono ordinamenti costituzionali anche non scritti (un esempio classico è quello inglese), ma è opinione comune che un salto qualitativo ben preciso si è ottenuto con le carte costituzionali scritte, prima in quelle ex colonie inglesi dell'America che diedero luogo agli Stati Uniti d'America, poi in Fran-

cia in seguito alla “rivoluzione” del 1789. Con la costituzione scritta si fissavano quei principi basilari della convivenza civile e dei diritti individuali, nel rispetto dei quali si eleggevano dei “rappresentanti” e si poteva parlare di una forma di governo legittima, se rispondente al testo costituzionale scritto: iniziava quel filone giuspubblicistico, che ha rappresentato il punto di riferimento della tradizione giuridica europea sino ai nostri giorni, nonostante i tentativi di arrestarne la spinta (Restaurazione) o di comprimerne ed annullarne i valori (dittature novecentesche). Può sembrare la cosa più naturale che si viva in un regime costituzionale, con diritti individuali prestatuali; non sempre è stato così, e neppure oggi è così ovunque (ad es. Russia, Asia, Africa). Può essere forse di una certa utilità cercare di dare una minima dimensione storica alle nostre ‘conquiste’ odierne.

Un discorso analogo può valere per i codici, il cui valore ‘politico’ è ben più ridotto, ma il cui rilievo tecnico-giuridico non può essere sottovalutato. Per secoli, sin dalla prima età moderna, sono state sottolineate la complessità e l’astrusità del sistema del diritto esistente in Europa, senza che si riuscisse a trovare una soluzione adeguata: anche individuati i difetti, non se ne sapevano prendere gli opportuni rimedi, neppure da parte di principi che si venivano affermando ormai come sovrani assoluti. Dopo numerosi tentativi, realizzatisi soprattutto con il sec. XVIII, fu con i primi anni del sec. XIX che si giunse a veri codici, prima nella Francia napoleonica, poi in altri Stati d’Europa (mentre l’ambiente anglosassone vi è stato contrario). Si può discutere in dottrina sul significato di “codice”, ma tutti sono concordi nel constatare che con la codificazione napoleonica è maturata l’epoca dell’eguaglianza civile, che ha segnato di sé tutto il diritto successivo, sino ai nostri giorni. Si afferma oggi che il sistema del diritto codificato è da tempo in crisi ed in fase involutiva, al punto che si parla ormai comunemente di “età della decodificazione”, secondo una felice espressione coniata anni fa da Natalino Irti. Il sistema del diritto codificato, nonostante ciò, continua però ad essere largamente in uso nell’Europa continentale ed acquista adesioni negli altri continenti. Può essere quindi utile un richiamo anche sommario alle sue origini ed alle sue caratteristiche storiche, per quanto attualmente nell’Europa continentale il sistema del diritto codificato si riveli nel complesso piuttosto superato sia nelle sue risposdenze alla vita sociale sia nei suoi aspetti tecnico-giuridici.

## II

# LA RIVOLUZIONE E LA COSTITUZIONE AMERICANA

SOMMARIO: 1. Vivacità innovativa inglese. – 2. Il dibattito settecentesco. – 3. Le colonie inglesi della costa atlantica. – 4. La dichiarazione dei diritti del “buon popolo della Virginia”. – 5. La “dichiarazione dei diritti” e d’indipendenza di Filadelfia. – 6. La costituzione americana.

### 1. *Vivacità innovativa inglese*

Le prime dichiarazioni dei diritti e la prima carta costituzionale sono state scritte ed approvate nelle ex colonie inglesi dell’America settentrionale verso la fine del sec. XVIII. Di fronte all’assolutismo dei regnanti si era sostenuta già da tempo, specie da parte dei ‘philosophes’ illuministi, la necessità di limiti invalicabili e scritti al potere del principe. Si trattava però spesso di prese di posizione teoriche, che non sembravano in grado di giungere ad una fase operativa: la rivolta dei coloni americani nei confronti della madrepatria inglese riuscì a portarle per la prima volta a realizzazione ed a dimostrare che non si trattava solo di dotte elucubrazioni.

L’affermazione della necessità di limitare il potere del principe può trovare un’ispirazione risalente nella dottrina cristiana, ma deriva soprattutto dalle concezioni contrattualistiche e giusnaturalistiche dell’età moderna; essa trova nel pensiero di Locke un punto d’incontro e di affermazione basilare (“Saggio sul governo civile”, 1690). La lunga esperienza britannica della limitazione della Corona in seguito alla “Magna Charta” del 1215 è stata un retaggio della tradizione medievale (in cui feudali e baroni riescono a condizionare il potere del re), ma ha avuto un suo peso nell’affermarsi di secolari rapporti consuetudinari, che la Corona inglese non è riuscita a cancellare nel sec. XVII: dopo la prima rivoluzione inglese, il parlamento prevale sul re (1649: ucciso il re Carlo I) ma porta alla dittatura di Cromwell (1649-58) e dopo la secon-

da rivoluzione viene eletto re Guglielmo d'Orange (1688), ma la nuova dinastia deve accettare di essere limitata nei suoi poteri dai due rami del parlamento. L'ordinamento inglese del sec. XVIII, con la sua prassi parlamentare consuetudinaria limitatrice dei poteri del re, sarà l'ispiratore a metà del secolo delle stesse opinioni di Montesquieu. I coloni americani possono aver avuto presenti queste ed altre opere ed esperienze, ma soprattutto hanno dimostrato di saper realizzare alcune delle tante proposte maturate a tavolino. Non sempre si riesce a passare dalla teoria alla pratica: ciò avvenne per il costituzionalismo con la rivoluzione americana.

Nelle ex colonie inglesi dichiarazioni dei diritti e meccanismi costituzionali si presentano spesso già congiunti. Le dichiarazioni dei diritti servono per affermare – secondo i dettami filosofici del tempo – i diritti “innati” e “naturali” dell'uomo, che nessun potere (nemmeno la madre-patria inglese!) può calpestare. Le affermazioni teoriche non hanno solo un valore ideale: servono per mostrare che il re d'Inghilterra ha violato quei diritti e che perciò sono giustificate sia la reazione al suo potere che la formazione di un ordine nuovo, rispettoso di tali diritti. Le dichiarazioni americane hanno quindi un'ampiezza particolare circa i diritti, spesso maggiore di quella poi riconosciuta a questi in alcune carte costituzionali del sec. XIX: esse sono funzionali all'abbandono di un ordinamento che non rispetta i diritti ‘innati’ (pertanto ampiamente enumerati), mentre nel sec. XIX un'enunciazione più sintetica finisce con l'essere meno impegnativa per quell'ordinamento costituzionale, che viene delineato in seguito alla loro concessione da parte del re (e che quest'ultimo può pertanto augurarsi che non trovi troppi ... intoppi da un'enunciazione particolarmente ampia ...). Per parlare solo di casa nostra, è ad esempio il caso dello Statuto albertino, che tende a minimizzare i “diritti”, ed ancor più ad ignorare che essi sono “innati”, dato che si tratta di carta costituzionale “concessa” dal re.

Tutto ciò trova una base di partenza e di ispirazione in numerose opere dottrinarie fiorite nel Settecento, alle cui istanze di fondo è necessario fare un breve cenno.

## 2. *Il dibattito settecentesco*

Nel sec. XVIII il dibattito europeo sull'organizzazione del ‘potere’ è stato molto ampio: alle numerose discussioni hanno fatto seguito anche frequenti proposte per un'impostazione dell'ordinamento pubblico su basi completamente nuove. Dalla teoria non si passò però alla pratica ...

Le concezioni giusnaturalistiche affondavano la loro base ideale nell'inse-

gnamento cristiano e nelle limitazioni che ad ogni regnante provengono da Dio; esse sono state affiancate da altre teorie contrattualistiche, che – sviluppate da Hobbes in una prospettiva assolutistica – nella seconda metà del sec. XVII hanno trovato soprattutto in Locke un fautore di limiti invalicabili al potere del principe. Tra le opere di Hobbes (“De cive”, 1642 e “Il Leviatano”, 1652) ed il “Saggio sul governo civile” di Locke (1690) l’Inghilterra ha però vissuto l’esperienza traumatica delle due “rivoluzioni”, da cui è emersa l’impossibilità per la Corona di imporre ai sudditi una determinata religione non condivisa, perché tale progetto andava contro i principi stessi per cui al re era riconosciuto il potere di guidare il “suo” popolo, che quindi era legittimato anche concettualmente a resistere contro tale scelta. Mentre per Hobbes le dure necessità di sopravvivenza dell’uomo (allo stato ferino: “homo homini lupus” ... “bellum omnium contra omnes” ...) gli facevano accettare qualunque patto di soggezione al principe, purché questo gli garantisse uno stato di società in cui la sua vita era salvaguardata, per Locke invece esistevano dei diritti minimi per l’uomo, a cui egli non poteva essere chiamato a rinunciare col patto di soggezione. Fra questi, c’era la possibilità di professare la sua religione: se il re contravveniva a ciò, era legittima la cancellazione del “pactum subiectionis” e quindi la ribellione. Locke ha quindi posto in rilievo che se l’individuo si spogliava di alcuni suoi diritti in favore del re per vivere in società, ciò avveniva solo a determinate condizioni, sempre da verificare: il principe, che si trovava a capo dell’ordinamento pubblico per un più o meno esplicito patto sociale, ne doveva rispettare i punti essenziali (... sulla cui identificazione potevano peraltro sorgere poi in pratica non poche discussioni ...), se non voleva mettere in pericolo la stessa convivenza sociale a causa di ribellioni, possibili quindi se i governati non vedevano rispettati i principi di fondo su cui si basava la società. Il caso del re d’Inghilterra, che non aveva rispettato la religione del suo popolo e che quindi nel sec. XVII era stato spodestato dalla rivoluzione, poteva essere emblematico, anche se implicito.

Tra Seicento e Settecento, ma soprattutto nel periodo dell’illuminismo, molti intellettuali, partendo spesso anche dall’insoddisfazione per le situazioni loro contemporanee, proposero modificazioni più o meno radicali dell’organizzazione della società, chiaramente marcata dall’assolutismo regio e dal regime del privilegio e scarsamente rispettosa dei diritti “naturali” dell’individuo, che attiravano una particolare attenzione. Si trattava di discussioni e di programmi spesso poco realizzabili nella situazione europea del tempo, basati di frequente più sulla teoria che su concrete soluzioni operative o realizzabili, ma dimostravano comunque una notevole insoddisfazione per gli ordinamenti del tempo. Si potrebbero fare molti nomi. Se ne possono ricor-

dare almeno due: Montesquieu e Rousseau, entrambi decisamente contrari all'assolutismo regio, quale vedevano realizzato nella più potente monarchia del tempo, quella francese.

In proposito l'opera più nota del primo è "Lo spirito delle leggi" (1748), quella del secondo "Il contratto sociale" (1762). Montesquieu sembra ispirarsi alla situazione consuetudinaria inglese contemporanea, in cui il re trovava una limitazione del suo potere in quello legislativo dei due rami del parlamento (Camera dei Lords e Camera dei Comuni). I punti salienti dell'"Esprit des lois" stanno nel principio della separazione dei poteri (tre: legislativo, esecutivo, giudiziario, ciascuno dei quali deve far capo a soggetti istituzionali diversi) e nella necessità di una rappresentanza elettiva (come nella Camera dei Comuni inglese, a suffragio per lo più ristretto). Il "Contrat social" di Rousseau, fors'anche ispirato dall'esperienza di alcuni piccoli Cantoni svizzeri, insiste sulla necessità di un ben preciso "patto" fra governanti e governati (la futura "costituzione scritta" ...), vincolante per i primi e garantista per i secondi, in specie per il rispetto dei loro diritti "innati". A differenza di Montesquieu, Rousseau preferisce alle elezioni di "rappresentanti" le forme di democrazia diretta (che assicurano una maggiore partecipazione popolare) e si rivela propenso al suffragio universale, nella preoccupazione di tenere il più possibile collegati governanti e governati.

Tali opinioni erano molto distanti dalla situazione politica assolutistica settecentesca. Alcuni regnanti dimostrarono una certa disponibilità a prendere in considerazione le proposte di qualche intellettuale del tempo, fors'anche per moderare le critiche e per procedere a riforme dall'alto, riforme che in definitiva accentuavano la posizione del principe quale sovrano 'illuminato' e purtuttavia ancora assoluto, a svantaggio dei ceti intermedi e privilegiati, poiché le riforme nel complesso tendevano a ridurre i privilegi, con un appiattimento quindi della condizione di ogni "suddito" nei confronti del sovrano. È il caso delle monarchie mitteleuropee (Prussia ed Austria) o in Italia delle dinastie dei Borbone (Parma e Napoli) e dei Lorena (Firenze e Milano), coadiuvate anche da illuministi, ma non per questo meno 'assolute' di altre. Altrove, soprattutto in Francia, la Corona non dimostrò mai sensibilità di fronte alle tesi illuministe, che quindi si presentarono sempre in opposizione ad essa.

In ogni caso, non si giunse mai, anche da parte del "riformismo" illuminato, a modificazioni istituzionali tali che potessero aprire spiragli per qualche "diritto innato" o "diritto naturale", nonché ad una riduzione effettiva dei poteri "assoluti" del re. Questo poteva predisporre anche riforme dall'alto a beneficio del "suo" popolo secondo principi umanitari o secondo valutazioni anche aperte ad istanze illuministiche, ma sempre per scelta autorita-

ria: altro non poteva giungere a fare. Il sistema politico del tempo si presentava nel complesso impermeabile, anche presso i sovrani 'illuminati', a quelle che venivano rivelandosi le istanze di una completa riorganizzazione costituzionale dei poteri statali e del riconoscimento di "diritti innati".

Se la situazione della 'grande' politica europea del sec. XVIII (interessata ancora alle "guerre di successione" d'ispirazione patrimoniale) poteva essere incompatibile con tali profondi mutamenti istituzionali, questi potevano trovare forse più facile realizzazione in un ambiente al margine dei grandi interessi politici del tempo, ambiente di ispirazione europea ma di evoluzione ormai parzialmente diversa, quale quello delle colonie nordamericane.

### 3. *Le colonie inglesi della costa atlantica*

Le 13 colonie inglesi del Nord America si erano costituite in modo diverso fra loro sulla costa atlantica, ma per lo più in base ad una "carta" coloniale, cioè ad un privilegio del re d'Inghilterra. Verso la metà del sec. XVIII esse avevano un ordinamento nel complesso simile, che consentiva – dati i tempi – una discreta autonomia. A capo c'era un Governatore di nomina regia, coadiuvato nell'attività di governo da un Consiglio locale; accanto c'era un'Assemblea di rappresentanti dei coloni liberamente eletta da questi, che aveva il potere anche di emanare norme, che non potevano però andare contro i provvedimenti del Parlamento inglese e che dovevano essere approvate dal re. I coloni (o meglio i più influenti fra essi) potevano così fruire di una certa rappresentatività locale, che mancava invece completamente nei confronti del Parlamento inglese, composto senza rappresentanti coloniali.

I coloni inglesi d'America furono coinvolti nelle vicende della 'guerra dei sette anni' tra Francia ed Inghilterra e dovettero fronteggiare spedizioni militari condotte da nord dai coloni francesi alleati con tribù indiane. Per contrastare questo pericolo alcune colonie inglesi, tra le più intraprendenti, si coordinarono almeno parzialmente tra loro, giungendo persino a proporre organismi comunitari comuni, che non riuscirono però a realizzare. Questa tendenza subì un'interruzione quando, tornata la pace con la Francia, il pericolo imminente fu superato, ma si rifece viva in seguito, quando vennero emergendo contrasti con la madrepatria, in precedenza sopiti dalle necessità della guerra. La politica fiscale e doganale penalizzava infatti pesantemente le colonie a tutto vantaggio dell'Inghilterra: i coloni ne chiesero invano una revisione, per l'insensibilità di Corona e Parlamento.

Sin dal 1765 i delegati di un certo numero di colonie diedero vita a riunioni collegiali, in cui espressero le loro richieste comuni alla madrepatria per

una certa libertà di commercio, appellandosi già non tanto a richieste di ispirazione corporativa sulla base di concessioni regie particolari, quanto piuttosto a diritti di libertà di ogni cittadino inglese per libere contrattazioni. Non si invocavano ancora i “diritti naturali” dell’individuo tipici dell’illuminismo giuridico, ma si superava ormai la visione corporativa caratteristica del regime di privilegio. Questa situazione di tensione durò parecchi anni e portò i coloni inglesi d’America a contestare la legittimità di prendere provvedimenti nei loro confronti proprio da parte di quel parlamento inglese (in cui non erano rappresentati), che invece ad una parte degli illuministi del continente europeo sembrava un modello utile sul quale impostare le riforme istituzionali auspiccate. La base contrattualistica su cui i coloni inglesi erano portati a fondare le proprie richieste era infatti il loro legame diretto con il re d’Inghilterra, con “negazione totale del potere del Parlamento di imporre a queste colonie tasse di qualsiasi genere” (Dickinson).

Nel 1774 si tenne a Filadelfia il primo “Congresso continentale” intercoloniale che si ispirò a questa impostazione, ancora rispettosa della Corona inglese. La situazione precipitò però tra il 1774 e il 1776, quando il re Giorgio III inviò un corpo di spedizione militare per riportare le colonie alla completa sottomissione.

Per l’impostazione della posizione politica delle colonie americane giocò un ruolo importante l’influenza di Locke: se il governante, a cui la popolazione si è affidata nel patto sociale, si comporta senza rispettarne i presupposti, cioè come un tiranno, allora la sovranità non può più essere attribuita al governante, ma ritorna ai governati. Si trattava di determinare quali erano i presupposti, infranti i quali la sovranità non poteva più essere riconosciuta al re. Diverse furono le elencazioni di questi diritti: la più nota è quella enunciata il 12 giugno 1776 dal “buon popolo della Virginia”, le cui affermazioni essenziali saranno illustrate tra poco. Altre ne seguirono nelle diverse colonie: si tratta di dichiarazioni di “diritti innati”, generali ed universali, valide per ogni uomo, il cui significato supera ormai sia il corporativismo sia il più ridotto rapporto fra suddito coloniale e re d’Inghilterra per assumere valore universale.

Meno di un mese dopo, il 4 luglio 1776, i rappresentanti delle 13 colonie americane, riuniti nuovamente a Filadelfia, ebbero modo di constatare la violazione dei diritti innati da parte del re d’Inghilterra nei loro confronti e – nel presupposto delle tesi di Locke – poterono annunciare al mondo intero la perdita su di essi della sovranità da parte della Corona inglese e pertanto la propria indipendenza.

#### 4. *La dichiarazione dei diritti del “buon popolo della Virginia”*

La più famosa fra le prime “dichiarazioni dei diritti” americane è quella del “buon popolo della Virginia”, del 12 giugno 1776, fatta a Williamsburg dal suo “corpo rappresentativo”, “riunito in piena e libera convenzione”.

La dichiarazione più altisonante è senza dubbio quella dell’art. 1: “Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi ed indipendenti ed hanno alcuni diritti innati, dei quali – entrando nello stato di società – non possono privare i loro posteri con convenzione: sono il godimento della vita e della libertà mediante l’acquisto e il possesso della proprietà, il perseguimento ed il raggiungimento di felicità e sicurezza”. Premessa basilare è l’irrinunciabilità dei diritti innati: nessuna delega o rinuncia, sul modello della famosa “lex de imperio” romana, può valere. La natura (... si ricorda lo stato di natura del ‘buon selvaggio’ di Rousseau) mette tutti gli uomini “egualmente liberi” sullo stesso piano; entrando nello “stato di società”, essi non possono essere privati (da chi sa approfittare di ingenui eventuali cedimenti ...) di diritti innati minimi: la vita, la libertà (la cui realizzazione si ha attraverso la possibilità di appropriazione), la speranza di felicità (in cui si sente la fiducia settecentesca nel progresso, ma anche la tensione di un certo credo religioso ...). La proprietà privata pertanto è la manifestazione concreta della libertà individuale: lo Stato non deve andare contro essa. È certo una visione ben diversa da quella rousseauiana, anche se la partenza è pur sempre quella dello “stato di natura ...”.

Fatta questa affermazione iniziale, se ne deduce che ogni governante deve rispettare i diritti innati, a pena di perdere il potere. A sua volta l’art. 2 precisa che “tutto il potere è nel popolo, e di conseguenza deriva da esso; i magistrati sono i suoi fiduciari e servitori e sono in ogni tempo responsabili verso di lui”. Per conseguenza, “il governo è istituito per la comune utilità, protezione e sicurezza del popolo, della nazione o comunità” (art. 3): il governo migliore è quello che può assicurare “il maggior grado di felicità e sicurezza” e quando un governo appaia inadeguato a tale risultato “la maggioranza della comunità ha un sicuro, inalienabile e intangibile diritto a riformarlo, mutarlo ed abolirlo in quella maniera che sarà giudicata meglio diretta al bene pubblico”. In tal modo il principio della volontà popolare, espressa attraverso la maggioranza (... ma anche attraverso i coloni più influenti ...), è alla base dell’ordinamento: poiché la sua recente espressione è stata l’opposizione all’Inghilterra, esiste la legittimazione più piena della ribellione, ispirata dall’inadeguatezza del governo coloniale del re a garantire proprio quei principi che sono stati sanciti nei primi articoli della Dichiarazione.

Non siamo ancora alla completa abolizione del sistema del privilegio, su

cui si basava il mondo dell'“ancien régime”, ma siamo già su questa strada, sulla scia dei principi egualitari enunciati nell'art. 1 e diffusi sia da un ampio filone del pensiero religioso (specie riformato) sia da un altrettanto ampio filone del pensiero illuministico, pervenuto anche nelle lontane Americhe. L'art. 4 infatti afferma che “nessun uomo o gruppo di uomini ha diritto ad esclusivi o separati emolumenti o privilegi rispetto alla comunità, salvo per l'esercizio di servizi pubblici, che – non essendo trasmissibili – non devono essere ereditari, neppure per gli uffici di magistrato, legislatore o giudice”. La cultura americana, che vive nel complesso di luce riflessa rispetto a quella europea, è però la prima che riesce a rendere operativa in concreto una visione del mondo, che in Europa faticava ad affermarsi per le indubbie ben più forti resistenze che trovava sul suo cammino, soprattutto connesse col sistema feudale e col regime giuridico del privilegio. A sua volta la venalità ed ereditarietà delle cariche, specie nel campo delle professioni collegate col mondo del diritto, trovava in questo art. 4 una precisa affermazione dissuasiva ... e la stessa posizione dell'ambiente forense e del ministero togato veniva ad esserne profondamente intaccata: per gli interessi che tale art. 4 veniva a ledere, le eventuali resistenze in Europa sarebbero state ben più consistenti di quelle nordamericane ...

Il richiamo alle affermazioni di Montesquieu era quasi d'obbligo: “i poteri legislativo ed esecutivo dello Stato debbono essere separati e distinti dal giudiziario” (art. 5). A loro volta i componenti di potere legislativo ed esecutivo, designati da elezioni, devono consentire una rotazione di persone, che assicuri un buon ricambio, come precisa ancora l'art. 5, mentre l'art. 6 si preoccupa di fissare alcune regole per le elezioni, ma – senza entrare nella scelta fra suffragio universale e ristretto – sembra propendere per quest'ultimo e pretende subito di enunciare garanzie per la conservazione della proprietà (la cui tutela sta pertanto molto a cuore ai coloni come ai redattori di questo testo).

Iniziano in proposito alcune affermazioni di garanzia per il cittadino: è significativo che – nell'ottica di quella che poi passerà alla storia come la ‘mentalità borghese’ – la prima ad essere garantita sia la proprietà del singolo dalle prepotenze o dalle prevaricazioni del potere pubblico (art. 6). Nell'ambito del garantismo, l'art. 8 stabilisce sia le garanzie processuali in materia penale (capi d'accusa precisi, prove, giudizio rapido, giuria imparziale) sia più in generale quelle per la libertà personale (“nessuno può essere privato della sua libertà, eccetto che secondo la legge del paese o dopo giudizio dei suoi pari”). Nello stesso filone garantistico si trovano l'art. 9 (divieto di sanzioni o punizioni eccessive), l'art. 10 (limitazioni in materia di mandati d'arresto) e l'art. 11 (“la libertà di stampa è uno dei grandi pilastri della libertà e non

può essere limitata che da governi dispotici”). A sua volta l’art. 11 concepisce come soluzione migliore anche per le controversie di diritto privato “l’antico giudizio a mezzo di giuria” popolare, già attuato per la materia penale dall’art. 8: il giudice togato – che già nel mondo anglosassone non riscuoteva un consenso completo – è quindi escluso in via generale.

Anche in materia militare la reazione al sistema precedente e la fiducia verso l’esercito ‘popolare’ che si oppone alle milizie coloniali inglesi è completa: “una ben tenuta milizia, composta dal corpo stesso del popolo, abituato alle armi, è la vera, naturale e sicura difesa di uno Stato libero. Gli eserciti permanenti, in tempo di pace, dovrebbero essere soppressi, come pericolosi alla libertà. In tutti i casi l’esercito dovrebbe essere tenuto sotto stretta subordinazione del potere civile e governato da questo” (art. 13).

Preso posizione nell’art. 14 contro eventuali tendenze antiunitarie entro la Virginia, la Dichiarazione dei diritti nei suoi due ultimi articoli si vena di una quasi romantica coloritura di fideistica fiducia nei valori della ‘bontà’ dell’uomo, che si può capire immaginando il ‘clima’ del tempo: “nessun libero governo, o i benefici della libertà, possono essere conservati per un popolo, senza una ferma adesione alla giustizia, alla moderazione, alla temperanza, alla frugalità e alla virtù, senza frequente ricorso ai fondamentali principi” (art. 15). A sua volta l’art. 16, dopo avere robustamente affermato il principio della libertà religiosa (comprensibile in un ambiente nel quale non pochi erano coloro che proprio per questo motivo erano giunti perseguitati da oltre Atlantico), conclude con un’ammirevole ma quasi patetica enunciazione, secondo cui “è dovere di tutti praticare la tolleranza cristiana, l’amore e la carità verso gli altri”: siamo più nel campo della morale che del diritto ...

### 5. La “dichiarazione dei diritti” e d’indipendenza di Filadelfia

Il 4 luglio 1776 nel Congresso di Filadelfia i rappresentanti dei 13 Stati insorti contro l’Inghilterra, mentre proclamavano la propria indipendenza da questa, enunciavano pure la riaffermazione dei diritti dell’uomo all’egualianza, alla vita, alla libertà, alla ricerca della felicità. Ciò avveniva in una nuova “dichiarazione dei diritti” che aveva un valore politico immediato antiinglese, ma che per il suo contenuto generale assumeva pure un carattere universale, con riferimento a tutta l’umanità: la stessa aspirazione avranno le “dichiarazioni dei diritti” che verranno dopo di essa.

La “Dichiarazione” partiva dalla premessa che “un popolo” possa scegliere sia chi lo comanda sia le forme del proprio governo, ma che debba comunica-

re agli altri le motivazioni di notevoli cambiamenti, come – in questo caso – per il distacco dall’Inghilterra e per la formazione di nuove autorità statali. La “Dichiarazione”, ribaditi quindi i “diritti”, ne faceva notare il mancato rispetto da parte della madrepatria inglese, cosa che comportava il distacco da questa per un reggimento indipendente.

#### DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA AMERICANA (4 LUGLIO 1776)

La “Dichiarazione” inizia con l’affermazione dei diritti ‘innati’ di un popolo, quindi con un contenuto di carattere generale, tipico delle concezioni ‘universali’ illuministiche:

Quando nel corso degli umani eventi si rende necessario a un popolo sciogliere i vincoli politici che lo avevano legato a un altro e assumere tra le altre potenze della terra quel posto distinto e uguale a cui ha diritto per Legge naturale e divina, un giusto rispetto per le opinioni dell’umanità richiede che esso renda note le cause che lo costringono a tale secessione.

Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che tra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità. Che allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Che ogni qualvolta una qualsiasi forma di Governo tende a negare tali fini, è diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo Governo, che si fondi su quei principi e che abbia i propri poteri ordinati in quel modo che gli sembri più idoneo al raggiungimento della sua sicurezza e felicità.

Esposte queste premesse, la “Dichiarazione” fa notare che le inadempienze dei Governanti devono essere molto gravi per causare un cambiamento di regime, ma che il lungo elenco di violazioni dei diritti dei coloni americani, esposto nel dettaglio, ha superato ormai la soglia di ogni sopportazione e che quindi “queste Colonie unite sono e devono di diritto essere Stati liberi e indipendenti”, da accogliere a pieno titolo nella comunità internazionale con pieno potere di dichiarare una guerra, concludere una pace, stipulare trattati e legami commerciali, e fare ogni altra cosa o atto che gli Stati indipendenti possono fare di diritto. E a sostegno di questa Dichiarazione, facendo saldo affidamento nella protezione della Divina Provvidenza, noi mettiamo in pegno l’un l’altro le nostre vite, le nostre fortune, e il nostro sacro onore.

La Dichiarazione di Filadelfia del 4 luglio 1776 non pretendeva pertanto di elencare tutti i diritti innati: affermava solo che essi esistevano, che si basavano su un’eguaglianza fra gli uomini voluta da Dio (con un riferimento significativo pertanto anche ad una componente religiosa), che fra questi almeno tre primeggiavano (vita, libertà, benessere) e che in funzione della loro

realizzazione doveva comportarsi ogni governo. Il popolo doveva agire con ‘prudenza’ per rimuovere gli ostacoli che in proposito poteva incontrare il governo, ma “quando un lungo corteo di abusi e di usurpazioni (...) svela il disegno di assoggettarlo ad un duro dispotismo”, allora esso non può fare a meno di procedere a cambiare il governo. “Tale è stata la paziente sopportazione di queste colonie”: di fronte ad “una storia di ripetute offese ed usurpazioni, aventi tutte come obiettivo immediato l’instaurazione di una tirannide assoluta in questi stati” (di cui la stessa Dichiarazione offre un dettagliato elenco), era non solo un diritto, ma un dovere “abbattere un tale governo e procurarsi nuove garanzie per la sicurezza futura”.

La conclusione non poteva essere che una: “Noi pertanto, rappresentanti degli Stati d’America, riuniti in Congresso generale, appellandoci al Supremo Giudice dell’Universo quanto alla rettitudine delle nostre intenzioni, solennemente proclamiamo e dichiariamo, in nome e per autorità dei buoni popoli di queste Colonie, che queste Colonie unite sono e devono di diritto essere Stati liberi e indipendenti”.

La Dichiarazione del Congresso di Filadelfia del 1776 è indubbiamente meno ampia e meno completa di quella della Virginia sul piano teorico; essa ha però un valore politico particolare, perché segna il momento preciso della ribellione formale di tutte le colonie americane contro la madrepatria, espressa con l’enunciazione di una serie di diritti innati, che questa ha violato: in conseguenza di tali violazioni, i 13 Stati insorti (cioè le ex colonie) tramite i loro rappresentanti convenuti a Filadelfia si proclamano indipendenti dall’Inghilterra.

## 6. *La costituzione americana*

La repressione armata da parte inglese della ribellione delle colonie nordamericane non riuscì: nel 1781 l’esercito inglese dovette desistere e nel 1783 si giunse alla pace di Parigi, con cui le 13 ex colonie – ciascuna delle quali si era ormai costituita in Stato – si videro riconosciuta formalmente l’indipendenza. Dopo non poche difficoltà e dopo aver superato particolarismi locali non facili a colmare, le 13 ex colonie decisero poi di costituire ciascuna uno Stato e di formare dalla loro unione uno Stato federale. Nel 1787 i loro rappresentanti, riuniti ancora una volta a Filadelfia, diedero vita ad una “Convenzione”, che doveva stabilire le regole essenziali del nuovo patto sociale e votarono la costituzione degli Stati Uniti d’America.

La “Convenzione” non ritornò nel 1787 sui diritti innati, considerando di per sé confermate le affermazioni fatte in precedenza dai diversi stati e quel-